

ORDINANZA N. 07/2025 del 25.09.2025

OGGETTO: Ordinanza di chiusura al transito della pista ciclopedonale “Greenway di Valle Trompia” in località Rebecco nel Comune di Pezzaze, causa lavori.

VISTO il verbale di deliberazione n. 13 del 31/07/2020 del Consiglio Comunale di Tavernole sul Mella avente per oggetto l'approvazione della Convenzione per la Gestione Associata della rete ciclo-pedonale denominata “Greenway di Valle Trompia”, che ha trasferito in capo a Comunità Montana di Valle Trompia in regime di concessione il sedime dell'infrastruttura ciclopedonale in oggetto, nonché le competenze per gli atti conseguenti di regolazione della stessa;

VISTO il Decreto del Presidente della Comunità Montana prot. n. 9485 del 30/07/2024 di assegnazione all'Arch. Alessandro Abeni della qualifica di Dirigente Responsabile dell'Area Territorio, Agricoltura e Ambiente della Comunità Montana di Valle Trompia;

VISTO la richiesta di ordinanza, pervenuta in data 23.09.2025 protocollo n. 12728 da parte di Acque Bresciane S.r.l. inerenti ai lavori “Acquedotto comprensoriale alta e media valle Trompia nei comuni di Bovegno, Pezzaze, Tavernole sul Mella, Marcheno, Gardone val Trompia, Sarezzo, Lumezzane e Villa Carcina” - PNRRM2C4 - I4.1 A1-10 LOTTO 2 (Tratto da Aiale (Pezzaze) a Predafallo di Tavernole S/M) CUP: G91B16000800001- CIG: 98871920F4, per la chiusura in località Rebecco nel Comune di Pezzaze dal giorno 25.09.2025 e fino a fine lavori;

VISTI gli art. 5, comma 3, art. 6, comma 4, lettera d), art. 7, comma 1, lettera a) e art. 37, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., recante il nuovo codice della strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii., recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

RICHIAMATO l'art. 5 della convenzione per la gestione associata della rete ciclopedonale denominata “Greenway” di Valle Trompia: al comma 1: “La gestione associata viene svolta attraverso un ufficio centrale, situato nell'ambito della Comunità Montana di Valle Trompia e denominato “Ufficio Greenway Valle Trompia”. ed al comma 3: “Sono di esclusiva competenza di tale Ufficio: a. il governo dell'utilizzo dell'infrastruttura in concessione, mediante l'emissione di apposite ordinanze, autorizzazioni e divieti, da emettersi con riguardo al quadro normativo vigente, eventualmente integrato da specifici Regolamenti da adottarsi”;

CONSIDERATA quindi la necessità di tutelare il pubblico utilizzo della pista ciclo-pedonale;

Il Dirigente dell'Area Tecnica,

**ORDINA**

– la chiusura del tratto di pista ciclo-pedonale interessata dai lavori dal giorno dal giorno 25.09.2025 e fino a che non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza del tratto stesso (vedasi immagine allegata);

– il posizionamento di barriere atte ad impedire il transito a pedoni, e/o ciclisti;

**Via G. Matteotti, 327 – 25063 GARDONE V.T. (BS)**

Tel. 030-833741 fax 030-8910999 C.F. 83001710173 [www.cm.valletrompia.it](http://www.cm.valletrompia.it) protocollo@pec.cm.valletrompia.it

– la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line.

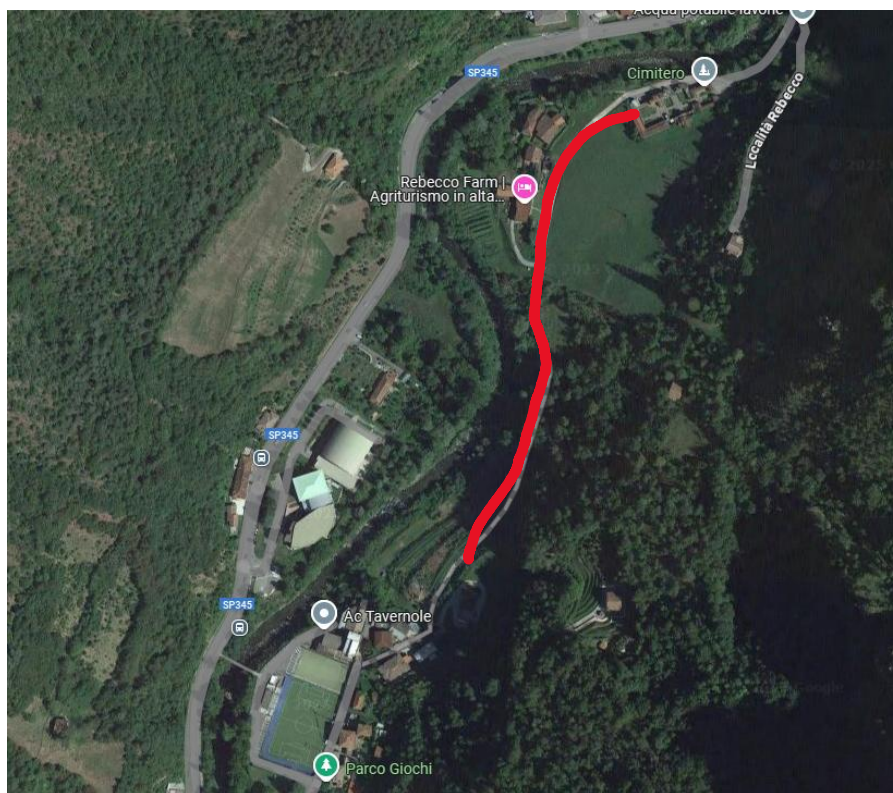
## DISPONE ALTRESÌ

– l’invio della presente alla società Acque Bresciane, alla società SEVAT, agli uffici Tecnici Comunali del Comune di Tavernole Sul Mella e di Pezzaze, ai Carabinieri di Tavernole Sul Mella, alle Guardie Ecologiche Volontarie di Comunità Montana di Valle Trompia, all’Ufficio territoriale Regionale di Brescia, al Comando di Polizia Locale “corpo Intercomunale Valle Trompia”; alla Prefettura di Brescia;

– che per le violazioni della presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii;

## AVVERTE

– che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà ad effettuare opportuna segnalazione alla Autorità Giudiziaria per l’applicazione dei disposti di cui all’art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 nonché all’art. 650 del Codice penale.



## IL DIRIGENTE

Arch. Alessandro Abeni

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)